

# Domanda di esecuzione

All'Ufficio di esecuzione per il Comune di \_\_\_\_\_ Cantone \_\_\_\_\_

**Debitore** (nome, cognome, e indirizzo esatto)

**Coniuge** (nome, cognome, indirizzo esatto e regime dei beni)<sup>1)</sup>

**Creditore** (nome, cognome e indirizzo esatto)

Conto postale o bancario:

**Eventuale rappresentante del creditore** (nome, cognome e indirizzo esatto)

Conto postale o bancario:

**Ammontare del credito:**

Fr. \_\_\_\_\_ con interesse del \_\_\_\_\_ % dal giorno  
Fr. \_\_\_\_\_  
Fr. \_\_\_\_\_  
Fr. \_\_\_\_\_

**Titolo di credito e data o, in difetto del titolo, causa del credito:**

**Indicazione della banca designata per ricevere le rate anticipate giusta l'art. 227b CO:**

**Altre osservazioni:**

**Ammontare anticipato per spese dal creditore: Fr.**

Spese anticipate:

- in contanti  
 mediante girata sul conto postale o bancario dell'Ufficio

Luogo e data

Firma del creditore o del suo rappresentante

---

<sup>1)</sup> Completare solo nel caso previsto dalla cifra 3 delle spiegazioni

## Spiegazioni

1. Per esecuzioni contro più debitori deve essere presentata una domanda di esecuzione contro ciascuno.
2. Se si procede contro un'eredità il creditore deve indicarne il rappresentante o, in difetto del medesimo, i nomi dei singoli eredi, ai quali saranno poi notificati gli atti esecutivi.
3. Ove il debitore sposato sia soggetto al regime della comunione dei beni (art. 221 segg. CC) occorre indicare nella domanda di esecuzione il nome, il cognome e l'indirizzo esatto del coniuge. In tal caso tutti gli atti esecutivi devono essere notificati anche al coniuge del debitore, che potrà fare opposizione (art. 68a LEF). Qualora in un'esecuzione promossa contro una donna sposata che vive nel regime dell'unione dei beni o della comunione (esterna) dei beni secondo le norme del Codice civile del 1907 (art. 9e e 10 tit. fin CC) il creditore chieda di essere soddisfatto non solo sui beni riservati della moglie, ma anche sugli apporti di quest'ultima, rispettivamente sulla sostanza comune, deve indicare nella domanda di esecuzione il regime dei beni tra i coniugi ed esigere in maniera esplicita che il precetto esecutivo con tutti gli altri atti di esecuzione sia notificato pure al marito (precisandone il nome, il cognome e l'indirizzo esatto), il quale potrà fare opposizione. Nel caso in cui il creditore non sappia né possa sapere che i coniugi vivono in un regime dei beni conforme al vecchio diritto, è sufficiente che egli diriga l'esecuzione contro la moglie (art. 9e cpv. 2 e 10a cpv. 1 tit. fin. CC).
4. Se creditrice istante è un'eredità, nella domanda di esecuzione deve figurare il nome di tutti gli eredi.
5. Se il credito è garantito da pegno, tale circostanza deve essere menzionata nella rubrica "Altre osservazioni" specificando inoltre l'oggetto del pegno, il luogo dove esso si trova e, se è il caso, il nome e l'indirizzo del terzo proprietario. Se il pegno è un fondo, occorre indicare se questo costituisce l'abitazione familiare del debitore o del terzo proprietario. Se esistono dei contratti di locazione o di affitto concernenti il fondo, il creditore pignoratorio procedente deve chiedere espressamente l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti.
6. Se l'esecuzione è preceduta da sequestro, occorre indicare il numero progressivo e la data del verbale di sequestro.
7. Il creditore che, come locatore di locali commerciali, non ha ancora domandato l'allestimento di un inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione, deve farlo contemporaneamente alla domanda di esecuzione.
8. Ove il creditore voglia procedere in via cambiaria, deve farne, menzione esplicita e unire alla domanda di esecuzione la cambiale o l'assegno in originale.
9. Se il creditore fa valere un privilegio a norma dell'art. 219 LEF deve specificare a che titolo e per quale importo è rivendicato il privilegio.

## Luogo dell'esecuzione (art. 46 - 52 LEF) è:

1. Nelle esecuzioni in via di pignoramento o di fallimento:
  - a) per le persone aventi l'esercizio dei diritti civili: il loro domicilio;
  - b) per figli soggetti all'autorità parentale: il domicilio del detentore dell'autorità parentale;
  - c) per i tutelati: la sede dell'autorità tutoria;
  - d) per le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio: l'ultima sede resa nota nel Foglio ufficiale svizzero di commercio;
  - e) per le persone giuridiche non iscritte nel registro di commercio: la sede principale della loro amministrazione;
  - f) per i partecipanti a un'indivisione: quando non esiste una rappresentanza il luogo dove la comunione esercita la sua attività economica;
  - g) per la comunione dei comproprietari di una proprietà per piani: il luogo in cui si trova il fondo;
  - h) per debitori senza domicilio fisso: il luogo dove essi soggiornano;
  - i) per le successioni: il luogo dove il defunto poteva essere escusso al momento della morte;
  - j) per i debitori domiciliati all'estero aventi una succursale in Svizzera: la sede della succursale;
  - k) per i debitori domiciliati all'estero che hanno costituito in Svizzera un domicilio speciale per l'esecuzione di un obbligo: il luogo del domicilio speciale.
2. Nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno manuale: il luogo previsto dal n. 1 o il luogo dove si trova il pegno.
3. Nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare: il luogo dove si trova il fondo gravato.
4. Nelle esecuzioni precedute da sequestro: il luogo previsto dal n. 1 o il luogo dove si trova l'oggetto sequestrato, sempre che il creditore non abbia promosso un'esecuzione o un'azione altrove prima del decreto di sequestro (art. 279 cpv. 1 LEF).

## Spese di esecuzione

1. Le spese di esecuzione devono essere anticipate dal creditore, che ha il diritto di prelevarle sui primi versamenti del debitore. Se l'anticipo non è prestato contemporaneamente alla domanda, l'Ufficio ha la facoltà di differire l'operazione richiesta ma deve darne avviso al creditore assegnandogli un congruo termine per versare l'anticipo. Scaduto questo termine infruttuosamente, si riterrà che il creditore abbia rinunciato alla domanda.
2. Nella procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare il creditore deve, se richiede l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti (art. 806 CC), prestare all'Ufficio — oltre alle spese per il precetto esecutivo — un anticipo per i provvedimenti intesi ad assicurare l'incasso delle pigioni e degli affitti, e ciò quando anche al momento di introdurre la domanda di esecuzione il fondo sia già pignorato (art. 91 RFF).

## Avvertenze

Le domande di esecuzione possono anche essere presentate durante le ferie e le sospensioni.